

La società a responsabilità limitata e la SLNE, nel diritto spagnolo: cenni fondamentali.

Avv. Antonio Cannata - (Foro di Ragusa)

antoniocannata1@gmail.com

La società a responsabilità limitata di diritto spagnolo (SRL o SL) è disciplinata dalla “*Ley 2/1995, de 23 de Marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada*”.

Le altre fonti rilevanti sono:

- la “*Ley 19/1989, de 25 de Julio de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la CEE en materia de sociedades*”;
- il “*Real Decreto legislativo 1564/1989 de 22 de Diciembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas*”.

Per definizione, anche nella SRL spagnola i soci godono del beneficio della limitazione di responsabilità al solo capitale conferito.

Di conseguenza, dei debiti sociali risponde esclusivamente la società con tutto il suo patrimonio.

La società si costituisce mediante atto pubblico, da iscrivere nel *Registro Mercantil*.

L’acquisto della personalità giuridica e la relativa opponibilità ai terzi decorrono, rispettivamente, dalla predetta iscrizione e dalla sua pubblicazione nel *Boletín Oficial del Registro Mercantil*.

L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere le indicazioni obbligatoriamente previste dalla legge e possono includere le ulteriori pattuizioni riconducibili alla volontà dei soci, purché non in contrasto con le disposizioni imperative della normativa societaria.

La legge spagnola prevede le seguenti cause di nullità della società, alcune delle quali si differenziano da quelle previste nell’ordinamento italiano:

- incapacità di tutti i soci fondatori;
- effettiva mancanza di volontà, nell’atto costitutivo, di almeno due soci fondatori o, nel caso di società unipersonale, dell’unico socio;
- oggetto sociale illecito o contrario all’ordine pubblico;
- mancato versamento integrale del capitale sociale, che non può essere inferiore ad Euro 3.005,06;
- mancata definizione, nell’atto costitutivo o nello statuto, della denominazione sociale, dei conferimenti dei soci, dell’ammontare del capitale o dell’oggetto sociale.

La sede legale (*domicilio*), da fissare dentro il territorio spagnolo, è collegata al possesso di requisiti sostanziali, dovendo coincidere con il luogo in cui si svolge effettivamente l’amministrazione/direzione dell’impresa o in cui si trova il principale stabilimento o luogo di esercizio dell’attività.

D’altra parte, è considerata spagnola (e soggetta all’applicazione del relativo diritto) la SRL che abbia il suo *domicilio* nel territorio iberico, a prescindere dal luogo in cui sia stata costituita.

I conferimenti possono essere realizzati in denaro o tramite apporto di beni o diritti patrimoniali suscettibili di valutazione economica.

In caso di conferimenti diversi dal denaro (beni mobili, immobili, diritti di credito, aziende), i soci rispondono solidalmente, per cinque anni, sia nei confronti della società che dei terzi, dell'effettività del valore attribuito, a meno che non siano stati oggetto di valutazione peritale.

Sono vietati i conferimenti d'opera o di servizi.

Tuttavia, gli statuti possono prevedere l'obbligo di prestazioni accessorie (non costituenti conferimento), gratuite o retribuite, soggette ad un particolare regime legale incidente sulla determinazione del compenso, sull'inadempimento, modificazione o estinzione delle stesse prestazioni e sulla trasferibilità delle relative partecipazioni sociali.

Il capitale sociale è diviso in quote (*participaciones*) di eguale valore, accumulabili e indivisibili, che possono formare oggetto di garanzie, comproprietà ed altri diritti reali, ma non essere incorporate in titoli negoziabili né denominate azioni.

Il versamento del capitale corrispondente alle quote sottoscritte determina l'acquisto della qualità di socio e dei seguenti diritti:

- al dividendo;
- alla partecipazione, rappresentanza e voto nelle assemblee;
- di opzione;
- di informazione;
- di attribuzione della quota risultante dalla liquidazione.

La circolazione delle quote è soggetta al regime legale e a quello eventualmente risultante dagli statuti, a pena d'inefficacia degli atti di trasmissione nei confronti della società.

Salva contraria disposizione statutaria, è libera la trasmissione *inter vivos* delle quote tra soci, in favore del coniuge, dell'ascendente o discendente del socio, così come quella in favore di società appartenente al medesimo gruppo.

Negli altri casi, valgono i limiti e le cautele finalizzate a tutelare il gruppo dei soci diversi dal cedente e, in definitiva, la società.

Regole particolari sono inoltre dedicate alla trasmissione *mortis causa* e a quella *forzata* (per ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa).

Gli organi sociali sono: l'assemblea dei soci (*Junta General*) e gli amministratori (*Administradores*).

L'assemblea decide sui seguenti oggetti:

- valutazione della gestione sociale, approvazione del bilancio annuale e destinazione del risultato;
- nomina degli amministratori, liquidatori e revisori dei conti, nonché esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- istruzioni/direttive agli amministratori sui temi della gestione;

- autorizzazione all’esercizio, da parte degli amministratori (in proprio o per conto terzi), di attività analoghe o riconducibili all’oggetto sociale;
- modificazioni statutarie;
- aumento e riduzione del capitale sociale;
- trasformazione, fusione, scissione e scioglimento della società;
- altre materie previste dalla legge o dagli statuti.

L’assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nel *Boletín Oficial del Registro Mercantil* ed in uno dei quotidiani di maggior diffusione nel territorio municipale della sede sociale.

Il socio in conflitto d’interessi rispetto all’oggetto della deliberazione non può esercitare il diritto di voto e, salvo quanto disposto negli statuti, ciascuna quota concede al suo titolare il diritto ad un voto.

L’impugnazione delle delibere assembleari è regolata con rinvio alla “*Ley de Sociedades Anónimas*”.

L’amministrazione della società, soggetta ad un regime di pubblicità, può essere affidata anche a non soci ed attuarsi nelle seguenti forme:

- amministratore unico;
- più amministratori, che agiscono congiuntamente o disgiuntamente;
- consiglio di amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta agli amministratori e si estende a tutti gli atti compresi nell’oggetto sociale.

D’altra parte, la società rimane obbligata nei confronti dei terzi, che abbiano agito in buona fede e senza colpa grave, anche quando l’atto in questione non risulti compreso nell’oggetto sociale risultante dallo statuto pubblicato nel *Registro Mercantil*.

Le problematiche inerenti alla responsabilità degli amministratori ed all’impugnazione delle delibere consiliari sono regolate con rinvio alla “*Ley de Sociedades Anónimas*”.

La normativa spagnola consente anche la costituzione della SRL unipersonale, tramite:

- iniziativa di un socio unico (persona fisica o giuridica);
- passaggio di proprietà di tutte le partecipazioni, da una pluralità di soci all’unico socio.

Sono soggette a pubblicità e ad oneri di forma, rispettivamente:

- le vicende relative all’acquisto o perdita del carattere unipersonale e all’identità dell’unico socio;
- i contratti fra socio unico e società.

Infine, al verificarsi della situazione di unipersonalità, l’unico socio è personalmente ed illimitatamente responsabile dei debiti sociali maturati nei sei mesi dall’evento, se non adempie i prescritti obblighi pubblicitari entro tale termine.

Conclusi questi cenni fondamentali sulla SRL, è interessante analizzarne un sottotipo speciale, la “*Sociedad Limitada Nueva Empresa*” (SLNE) che, come tra poco si vedrà, appare idonea ad agevolare particolari tipologie d’investimento.

La SLNE è stata introdotta e disciplinata dalla “*Ley 7/2003, de 1 de abril*” e presenta alcuni tratti distintivi rispetto alla SRL ordinaria, di seguito esposti.

Il primo elemento che caratterizza la SLNE attiene ai requisiti dei soci, i quali debbono essere esclusivamente persone fisiche.

Inoltre, al momento della costituzione i soci non possono superare il numero massimo di cinque (è anche prevista la SLNE unipersonale e la legge stabilisce le condizioni ed i limiti per l’acquisto ed il mantenimento della qualità di socio unico).

Dopo l’avvio, il numero di soci può essere incrementato unicamente tramite la cessione delle partecipazioni, il che non consente di ricorrere, per tale fine, allo strumento dell’aumento di capitale.

Per di più, è vietata la cessione in favore di persone giuridiche, la quale, se realizzata, comporta l’obbligo di trasferimento delle relative partecipazioni a persone fisiche entro tre mesi.

Sembra allora evidente la *ratio legis*, che risiede nella volontà di facilitare gli investimenti per la creazione di nuove imprese caratterizzate dalla ridotta base sociale e da una struttura organizzativo-gestionale snella.

I predetti limiti sui requisiti dei soci e sulla cessione, appaiono infatti preordinati ad evitare di radunare e coinvolgere un rilevante numero di soci, almeno nella fase operativa iniziale, diminuendo il rischio di gestire relazioni sociali complesse.

D’altra parte, se la realizzazione di un progetto imprenditoriale richiede strutture, capacità e mezzi di diversa portata, i soci possono ricorrere alla SRL ordinaria o ad altre forme societarie, con i relativi vantaggi ed oneri.

La denominazione sociale è formata dal nome e cognome di uno dei soci, seguito da un codice alfanumerico assegnato d’ufficio e dall’indicazione “*Sociedad Limitada Nueva Empresa*”.

In caso di perdita della condizione di socio, da parte di chi figura nella denominazione, questa e lo statuto devono essere modificati con l’inserimento dei dati inerenti ad altro socio.

E’ importante rilevare come siffatta denominazione sia necessaria solo al momento della costituzione e al fine di snellire l’iter burocratico di creazione-registrazione.

In seguito, è possibile cambiarla senza tener conto dei predetti requisiti (ad esempio, introducendo una denominazione di fantasia), anche gratuitamente e tramite procedure *on line*.

Il capitale minimo è di Euro 3.012,00 ed il massimo di 120.202,00, da versare unicamente in denaro.

L’aumento del capitale oltre il limite massimo comporta la perdita della qualifica di SLNE e la continuazione delle attività in forma di SRL o la trasformazione in altro tipo societario.

L'oggetto sociale può essere ampiamente e genericamente definito con rinvio alle categorie/settori economici elencati dalla legge, ferma restando la facoltà dei soci di dettagliarlo secondo le loro esigenze.

In tal modo, si consente una maggiore flessibilità nell'individuazione e realizzazione delle attività d'impresa, evitando al contempo la necessità di modificare frequentemente gli statuti.

Al fine di sveltire le pratiche amministrative inerenti alla costituzione della società, in ogni caso contraddistinte da tempi celeri, i soci fondatori possono utilizzare un modello di statuto predisposto dal legislatore (*estatuto social orientativo*).

Quanto al funzionamento degli organi sociali, si evidenzia che l'assemblea della SLNE può essere convocata anche tramite posta certificata (con avviso di ricevimento) o posta elettronica (con invio adeguatamente verificato).

In questi casi, si è dispensati dalla pubblicazione della convocazione nel *Boletín Oficial del Registro Mercantil* e in uno dei quotidiani di maggior diffusione locale.

Gli amministratori debbono essere necessariamente soci e ad essi spetta la rappresentanza sociale.

Tuttavia, nel caso siano più di uno, occorre scegliere (nello statuto) una delle seguenti modalità per il valido esercizio del potere rappresentativo:

1. manifestazione da parte di un qualunque amministratore (*representación solidaria*)
2. manifestazione da parte di due amministratori qualunque (*representación mancomunada*).

E'importante notare come il legislatore spagnolo compensi le limitazioni insite nel ricorso alla forma societaria della SLNE, concedendo agli investitori alcuni rilevanti vantaggi.

Anzitutto, è prevista la facoltà di adottare sistemi contabili adatti alla realtà delle microimprese, utilizzando, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di legge:

- un sistema semplificato di gestione della contabilità;
- un modello semplificato di presentazione dei conti annuali.

Inoltre, la SLNE gode di importanti benefici fiscali, che agevolano la redditività degli investimenti (soprattutto in fase di *start up*) e si concretano nel differimento, esenzione o rateizzazione di varie imposte, talvolta senza che sia necessario l'apporto di garanzie.

Concludendo questa breve esposizione, si evidenzia che, al mutare delle circostanze e dei bisogni dell'impresa, la SLNE può essere trasformata in altra forma societaria (*sociedad colectiva, civil, comanditaria, anónima, cooperativa y en agrupación de interés económico*) o continuare le operazioni in forma di SRL ordinaria.

Avv. Antonio Cannata